



Originale

COMUNE DI PINASCA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" 2013 –
MODIFICA SCADENZA DELLA RATA DI VERSAMENTO DEL SALDO.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

BONINO Igor Alessandro
RICHIARDONE Raul Amos
PERA Sergio
REYMONDO Carla in Canonico
ROSTAGNO Roberto
PROT Ernesto
BERTRAND Mauro Silvio

ROSTAGNO Guido
RIBETTO Willy
ROSTAGNO Mauro
BREUZA Fabrizio
PASCHETTA Gianni
ZAPPA Lorenzo

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: =====

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Signora CARPINELLI dr.ssa Pia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONINO Igor Alessandro** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" 2013 – MODIFICA
SCADENZA DELLA RATA DI VERSAMENTO DEL SALDO.
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Illustra l'argomento il Vicesindaco Sergio Pera.

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211 e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

*“comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni – TARES;*

comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

*comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. **Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.***

Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;"

Evidenziato, pertanto, che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 04.06.2013, con la quale è stato fornito indirizzo per l'affidamento della gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, al soggetto gestore "Acea Ambiente srl" sulla base dello schema di convenzione allegata all'atto deliberativo;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 04.06.2013, con la quale si è approvato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 04.06.2013, con la quale sono state approvate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

Dato atto che il regolamento approvato dal consiglio comunale ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento comunale si rinvia alle norme legislative vigenti oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il D.L. n. 102/2013, in corso di conversione, che presenta alcune novità in merito alla disciplina della TARES e che, in questo ambito, aumenta le difficoltà tecnico – applicative;

Dato atto che il termine per la conversione del D.L. n. 102/2013, fissato al 31.10.2013, risulta molto prossimo alla scadenza di versamento dell'ultima rata TARES definita dal Comune di Pinasca al 15.11.2013 dall'art. 24 c. 1 del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" ;

Valutata, congiuntamente al gestore del tributo – Acea Ambiente srl - l'opportunità di posticipare la rata di versamento del conguaglio TARES per l'anno 2013, in modo da permettere all'Ente di intervenire con eventuali correttivi sulla disciplina del tributo dopo la conversione del D.L. n. 102/2013, ma entro la rata di conguaglio;

Visto l'attuale quadro normativo in merito al termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000, ad oggi fissato al 30.11.2013;

Vista la competenza propria in materia di regolamentazione dei tributi da parte del C.C. ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto non necessario il parere del Revisore unico dei conti, di cui all'art. 239 c. 1 lett. b) p.to 7), in quanto già espresso all'atto di approvazione del regolamento per il quale il presente atto interviene solamente con una modifica di norma transitoria (art. 24 c. 1);

Dato atto che , ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" (*articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :*

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Udito l'intervento del *Consigliere Zappa Lorenzo* il quale accenna alcune cose riferendo che al prossimo consiglio porterà una relazione al riguardo. Ci sono errori di calcolo e, come aveva già detto, bisognerebbe fare delle correzioni ai coefficienti.

Non funziona la parte dei cittadini nello smaltimento, bisognerebbe prendere in esame modalità diverse di smaltimento.


Con voti n. 12 favorevoli, n. 1 contrario (Zappa Lorenzo) resi nei modi e nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di posticipare** al 02.12.2013 la scadenza del versamento della rata di conguaglio del tributo comunale su rifiuti e sui servizi TARES per l'anno 2013, modificando l'art. 24 c. 1 del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 04.06.2013;
3. **di dare atto** che il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" è applicato dal 01.01.2013;
4. **di dare atto**, quindi, che il versamento del tributo, per l'anno 2013, è effettuato in n. 3 (tre) rate, scadenti il 15 luglio, il 15 settembre e il 2 dicembre;
5. **di dare atto** che la maggiorazione di 0,30 € /mq, da versarsi obbligatoriamente con l'ultima rata del tributo, per l'anno 2013 sarà versata direttamente allo Stato a cui è riservata;
6. **di inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
7. **di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
8. **di dichiarare** la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Igor Alessandro BONINO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CARPINELLI dr.ssa Pia)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/11/2013 al 5/12/2013 al n. _____ del registro pubblicazioni (art. 124 c. 1 del D.lgs 18.8.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data 1/12/2013, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pinasca, li 20/11/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CARPINELLI dr.ssa Pia)

